

STATUTO

ASSOCIAZIONE FLOWER POWER RACING

CAPITOLO 1: NATURA E SCOPO DELLA SOCIETÀ

Articolo 1: Costituzione

- 1.1 Sotto la denominazione "Flower Power Racing" (di seguito l'"**Associazione**") è costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.
- 1.2 L'Associazione con sede in Via dei Fiori 6/C, 6834 Morbio Inferiore è regolata dal presente statuto (lo "**Statuto**").
- 1.3 L'Associazione è apolitica ed aconfessionale.

Articolo 2: Scopo

- 2.1 Scopo dell'Associazione è la gestione e/o lo sviluppo di attività sportive connesse alla pratica dell'automobilismo
- 2.2 L'Associazione in particolare si propone di:
 - (i) promuovere e sostenere attività sportive motoristiche in genere;
 - (ii) partecipare direttamente o indirettamente, anche per il tramite della collaborazione di altri soggetti, a manifestazioni e/o attività sportive motoristiche in genere;
 - (iii) sostenere squadre e/o team per la partecipazione ad eventi, concorsi, gare e/o campionati sportivi motoristici in genere;
 - (iv) svolgere l'attività di gestione e/o manutenzione di go-karts, auto da corsa ed auto d'epoca;
 - (v) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive motoristiche in genere;
 - (vi) organizzare attività ricreative e culturali a favore dei propri soci;
 - (vii) prestare consulenza sportiva e tecnica ai soci;
- 2.3 L'Associazione non ha scopo di lucro.

CAPITOLO 2: SOCIETARIATO E TASSE SOCIALI

Articolo 3: Soci

L'Associazione si compone di soci fondatori, soci attivi e soci onorari.

Articolo 4: Soci fondatori

- 4.1 Sono soci fondatori i firmatari del presente Statuto.

- 4.2 I soci fondatori non sono tenuti al pagamento di nessuna tassa sociale. Questi contribuiscono unicamente di propria iniziativa.

Articolo 5: Soci attivi

- 5.1 Possono far parte dell'Associazione quali soci attivi tutte le persone fisiche e giuridiche interessate alle finalità e agli scopi dell'Associazione.
- 5.2 Il numero dei soci attivi è illimitato.

Articolo 6: Soci onorari

- 6.1 Sono proclamati soci onorari le persone che hanno contribuito in maniera eminente allo sviluppo e al conseguimento dei fini sociali perseguiti dall'Associazione e che in tal senso si saranno acquisiti meriti particolari.
- 6.2 Il Comitato ha la facoltà, all'unanimità, di nominare i soci onorari. Il Comitato rende nota l'elezione di soci onorari ai soci durante la prossima Assemblea ordinaria dei Soci; l'elezione non ha da rientrare nelle trattande all'ordine del giorno.
- 6.3 I soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna tassa sociale.
- 6.4 I soci onorari esercitano gli stessi diritti di un socio attivo.

Articolo 7: Tasse sociali e altri

- 7.1 Le tasse sociali vengono stabilite dall'Assemblea dei Soci su proposta del Comitato.
- 7.2 Eventuali altre quote per la partecipazione a manifestazioni, incontri o altro, vengono fissate dal Comitato.

Articolo 8: Acquisto della qualità di socio

- 8.1 Le richieste d'ammissione vanno indirizzate al Presidente.
- 8.2 La qualità di socio si acquista – eccezion fatta per i soci onorari e i soci fondatori – con il versamento della tassa sociale.

Articolo 9: Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- (i) per le *persone fisiche*, con la morte
- (ii) per le *persone giuridiche* con lo scioglimento
- (iii) per le *persone fisiche e giuridiche*
 - con le dimissioni, che vanno inoltrate per iscritto al Presidente almeno 30 giorni prima della prossima Assemblea ordinaria dei Soci;
 - con la radiazione. È passibile di radiazione il socio in ritardo di 180 giorni nel pagamento della tassa sociale. La radiazione è pronunciata dal Comitato;
 - con l'espulsione. Può essere colpito di espulsione il socio che abbia leso – anche in maniera non grave – l'onore e gli interessi dell'Associazione. L'espulsione è pronunciata dall'Assemblea.

CAPITOLO 3: PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 10: Costituzione

Il patrimonio sociale dell'associazione è costituito dalle tasse sociali, da eventuali offerte o donazioni da parte di terzi (incluse sponsorizzazioni), nonché dai ricavi delle manifestazioni, eventi, concorsi o gare.

Articolo 11: Gestione dei fondi

- 11.1 I fondi sono depositati presso un istituto di credito stabilito dal Comitato.
- 11.2 Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, l'operazione verrà disposta con firma di due membri del Comitato.

CAPITOLO 4: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 12: Organi dell'Associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- (i) Assemblea dei Soci; e
- (ii) Comitato.

Articolo 13: Assemblea dei Soci

- 13.1 L'Assemblea dei Soci è l'organo superiore dell'Associazione.
- 13.2 L'Assemblea dei Soci si compone di tutti i soci (fondatori, attivi e onorari). Ciascun socio ha diritto ad 1 voto.
- 13.3 L'Assemblea dei Soci si riunisce ordinariamente una volta all'anno. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Comitato. Ogni socio può chiedere, per iscritto, al Presidente, entro 20 giorni dall'Assemblea dei Soci, la messa all'ordine del giorno di nuovi oggetti. In tal caso il Presidente di Sala, prima di dare inizio all'Assemblea, completerà l'ordine del giorno nel senso proposto.
- 13.4 L'Assemblea dei Soci si può riunire straordinariamente quando tre membri del Comitato o 1/4 dei soci lo richiedano. La richiesta da parte dei soci deve essere formulata per iscritto ed indicare i motivi specifici per la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.
- 13.5 All'Assemblea dei Soci incombono in particolare:
- l'approvazione della relazione presidenziale;
 - l'approvazione del programma dell'anno sociale;
 - l'approvazione dei conti d'esercizio;
 - la nomina dei membri del Comitato;
 - la revisione parziale o totale dello Statuto;
 - l'espulsione di un socio dall'Associazione;
 - la definizione di ogni altro oggetto che non sia riservato ad altri organi dell'Associazione.

